



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-716/18 del 9 luglio 2020	CT/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul Inspecție Persoane Fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul Soluționare Contestații 1,Oy	V	rinvio pregiudiziale	RO	Ultima istanza	J. Kokott, 6 febbraio 2020		-	Regimi speciali di vantaggio; operazione accessoria; attività prevalente

Classificazione

Imposte indirette

Questione pregiudiziale

Se, in circostanze come quelle della controversia in discussione, nelle quali una persona fisica svolge attività economica attraverso l'esercizio di più libere professioni, nonché per mezzo della locazione di un bene immobile, ricavandone in tal modo introiti aventi carattere di stabilità, le disposizioni dell'articolo 288, [primo comma], punto 4, della direttiva [IVA], impongono l'identificazione di un'attività professionale determinata come attività principale al fine di verificare se la locazione possa essere qualificata come operazione accessoria alla medesima, il caso di risposta in senso affermativo sulla base di quali criteri possa essere identificata detta attività principale oppure [se le summenzionate disposizioni] debbano essere interpretate nel senso che il complesso delle attività professionali attraverso le quali si realizza l'attività economica di tale persona fisica rappresenta "attività principale"

Nel caso in cui il bene immobile locato da una persona fisica a un terzo non [sia] destinato e utilizzato per svolgere il resto dell'attività economica di tale persona non potendosi di conseguenza stabilire un collegamento fra [il bene immobile locato] e l'esercizio delle varie professioni della persona di cui si tratta e le disposizioni dell'articolo 288, [primo comma], punto 4, della direttiva [IVA] consentano di qualificare l'operazione di locazione come "operazione accessoria", con la conseguenza di escludere quest'ultima dal calcolo del volume di affari che serve come riferimento ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese

Nell'ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come "accessoria" l'operazione di locazione il fatto che la medesima è stata realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell'immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell'attività professionale] della persona fisica in discussione.

Dispositivo

l'articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell'esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un'operazione accessoria, ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell'ambito di un'attività professionale abituale del soggetto passivo".

Nota redazionale

Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia analizza la domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte d'Appello di Timisoara nell'ambito di una controversia vertente sul calcolo del volume d'affari annuo ai fini dell'applicazione del regime speciale delle piccole imprese previsto nella direttiva IVA.

Tale regime consente l'esenzione dall'imposta a condizione che il volume d'affari annuo del soggetto passivo sia inferiore alla somma di RON 220.000 (ossia l'equivalente di circa € 65.000,00).

Un docente universitario stabilito in Romania, esercita varie professioni in modo indipendente, per la maggior parte delle quali elegge domicilio presso la propria abitazione. Per l'esercizio di una attività specifica, ossia quella di "esperto in materia di procedure concorsuali", elegge invece domicilio presso un immobile di sua proprietà, in parte affittato ad una società esercente la stessa attività, di cui egli stesso è amministratore.

A parere dell'Ufficio di verifica fiscale rumeno, il canone di locazione percepito dal professionista, deve essere incluso nel calcolo del volume d'affari ai fini dell'applicazione del regime di vantaggio.

L'attività di locazione non riveste infatti, a parere dell'Ufficio, i caratteri dell'accessorietà, rispetto alle altre attività esercitate a titolo prevalente.

Sia la Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche, sia il Tribunale superiore, confermano la ricostruzione operata dall'Ufficio di verifica fiscale. Il professionista propone allora ricorso dinanzi alla Corte d'appello la quale sospende il procedimento principale e rinvia la questione alla Corte affinché quest'ultima dichiari se "l'articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo, persona fisica, la cui attività economica consiste nell'esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, tale locazione costituisca un'operazione accessoria", ai fini dell'applicazione del regime speciale delle piccole imprese".

Preliminarmente all'analisi della domanda oggetto di rinvio, è la definizione di "operazione accessoria". Quest'ultima deve essere mutuata dal diritto dell'Unione, indifferentemente da eventuali, diverse qualificazioni attribuitegli dagli Stati membri, e identificata come quell'attività avente carattere puramente secondario o accidentale "rispetto alla cifra d'affari globale dell'impresa".

In altri termini, a parere della Corte occorre verificare se l'attività economica oggetto di contestazione sia o meno effettuata nell'ambito dell'attività professionale abituale del soggetto passivo, verificando la natura del bene immobile di cui trattasi, l'origine del finanziamento dell'acquisto di tale bene e l'uso dello stesso.

Dalla decisione di rinvio, rileva la Corte, risulta che, da un lato, la sede dell'attività di esperto in materia di procedure concorsuali esercitata dal ricorrente nel procedimento principale è stabilita all'indirizzo dell'immobile locato di cui questi è comproprietario. Dall'altro lato, tale immobile, che contiene locali ad uso ufficio, è dato in locazione dal ricorrente ad una persona giuridica di cui egli è socio e amministratore. Inoltre, la società locatrice ha sede in detto immobile ed esercita attività della stessa natura di quelle esercitate dal ricorrente nel procedimento principale. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali circostanze attestino che la locazione di cui trattasi rientra o meno nell'attività professionale abituale del soggetto passivo.

Dall'insieme delle considerazioni che precedono la Corte conclude che si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che "l'articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell'esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un'operazione accessoria", ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell'ambito di un'attività professionale abituale del soggetto passivo".

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN